

fondormoli

Fondo Bilaterale degli Ormeggiatori e Barcaiolì dei Porti Italiani

Roma 4 aprile 2024

A tutte le Soc. Coop/Gruppi
Ormeggiatori e/o Barcaiolì
aderenti all'ANGOPI

Oggetto: Incentivo all'esodo Integrazioni apportate alla delibera del 3 luglio 2023. Modifiche al regolamento di Fondormoli in merito al ritardo nei versamenti del contributo del 3,75% dovuto al Fondo.

Il Comitato Amministratore del Fondo, lo scorso 5 marzo si è riunito per l'ordinario controllo trimestrale relativo alle erogazioni legate all'accesso al Fondo ed all'incentivo entrato in funzione con delibera del 3 luglio 2023.

Il Comitato, a seguito della verifica inerente alle modalità di erogazione, ha deliberato di modificare i criteri alla base del riconoscimento dell'incentivo.

Per coloro che accederanno alla pensione anticipata l'importo massimo dell'incentivo erogabile non può superare euro 75.000,00.

Per coloro che matureranno esclusivamente il requisito di pensione di vecchiaia, o per coloro per i quali il Fondo non produca economia con il versamento della prosecuzione volontaria sino alla pensione anticipata accompagnandoli pertanto alla vecchiaia mediante il versamento del solo assegno per l'accompagnamento all'esodo, il Comitato ha stabilito un limite temporale di presentazione della domanda di accesso all'esodo di non meno 6 mesi prima del raggiungimento dell'età anagrafica (oggi 67 anni), rispetto al quale non sarà riconosciuto nessun incentivo all'esodo.

Si conferma che l'incentivo di euro 15.000,00 per una permanenza nel Fondo inferiore ai 13 mesi è da intendersi come importo massimo.

Le modifiche sopra esposte saranno applicate a far data dal 01 luglio 2024 e saranno, comunque, assoggettate a successive verifiche in applicazione del principio di sostenibilità dei costi del Fondo.

Sempre durante la stessa riunione il Comitato, a seguito della segnalazione della grave morosità di alcune soc.coop/gruppi ormeggiatori nel ritardato versamento del contributo del 3,75% disposto dal superiore Ministero, ha deliberato la modifica dell'art.4 del Regolamento.

Sul punto è necessario precisare che la decisione di introdurre le modifiche di seguito elencate, nasce anche dal fatto che il Fondo ha sollecitato, anzitutto bonariamente e poi con l'intervento di uno studio legale, il pagamento del dovuto senza riceverne risposta.



Quindi, atteso quanto sopra, il Comitato ha deliberato le seguenti modifiche.

È introdotto un periodo di 3 mesi di tolleranza del ritardato pagamento allo scopo di permettere la regolarizzazione della posizione delle soc.coop/gruppi ormeggiatori, superato il quale il Fondo sospenderà l'accettazione delle domande di accesso all'esodo.

Eventuali nuove richieste di accesso formulate da Ormeggiatori/Barcaioli/Impiegati/Tecnici delle società morose e presentate nel periodo di sospensione saranno riattivate dopo la regolarizzazione della posizione contributiva.

In questo caso le società cooperative/gruppi ormeggiatori morose saranno tenute a concorrere al pagamento dell'incentivo all'esodo, una sola volta e fino al suo totale assorbimento, per un ammontare pari alla somma dell'importo mensile dell'assegno straordinario al reddito e dell'assegno di prosecuzione volontaria, ove presente, del primo lavoratore richiedente la prestazione del Fondo moltiplicato per i mesi in cui la Società Cooperativa/gruppo ormeggiatori non ha effettuato il versamento dei contributi al Fondo.

Tale ammontare è a totale carico della Società Cooperativa/gruppo ormeggiatori che dovrà pertanto obbligatoriamente versare direttamente all'interessato la somma spettante.

Nel caso in cui il debito della Società cooperativa/gruppo ormeggiatori sia superiore all'importo totale dell'incentivo all'esodo da erogare al primo interessato richiedente la prestazione, il saldo residuo da pagare al Fondo verrà riportato in carico alla richiesta di esodo successiva.

Il ritardato versamento per un periodo superiore a quello di vigenza tariffaria comporterà la cessazione delle prestazioni del Fondo, tranne che a coloro che già le percepiscono. Dell'avvenuta cessazione sarà informata anche la competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché l'Ordinanza tariffaria sia rideterminata riducendo le tariffe della percentuale riconosciuta per il finanziamento del Fondo.

La nuova formulazione dell'art.4 del Regolamento è già in vigore dallo scorso 5 marzo.

Restando a disposizione per le opportune delucidazioni, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente

Cesare Guidi